



Allegato A) Determinazione Dirigenziale n. 1177 del 09/06/2021.

COMUNE DI RIMINI

AVVISO PUBBLICO

**PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE
IN LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO. Aggiornamento semestrale del 31/07/2021.**

In esecuzione all'art. 3 commi 1 e 3 del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di proprietà comunale in locazione a canone calmierato", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 08/11/2018, si provvede all'emanazione del presente **avviso pubblico** per invitare i cittadini a presentare le proprie domande per la formazione della **"GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO"** – aggiornamento semestrale del 31/07/2021.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di proprietà comunale in locazione a canone calmierato", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 08/11/2018.
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m. così come modificato dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e attuato per le modalità operative dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07 novembre 2014 e ss.mm.ii..

1. RISORSE ABITATIVE UTILIZZATE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE CALMIERATO

La graduatoria oggetto del presente avviso e i suoi successivi aggiornamenti semestrali elaborati ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di proprietà comunale in locazione a canone calmierato" delibera C.C. n. 69 del 08/11/2018 verranno utilizzati per l'assegnazione di tutte le unità immobiliari ad uso abitativo, comprensive delle relative pertinenze, facenti parte del patrimonio comunale del territorio di Rimini, in locazione permanente.

2. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. All'assegnazione degli alloggi in locazione permanente il Comune di Rimini provvede mediante una graduatoria aperta, aggiornata con cadenza semestrale, sulla base delle domande e/o loro integrazioni pervenute alla data del 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno. Gli aggiornamenti semestrali, vengono approvati entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di ricezione delle domande e/o delle relative integrazioni.
2. L'assegnazione degli alloggi in locazione permanente è disposta in favore dei cittadini utilmente posizionati nella graduatoria sulla base dei criteri disciplinati dalle norme del Regolamento delibera di C.C. n. 69/2018, tra i quali quelli relativi allo standard abitativo degli alloggi connesso alla composizione numerica del nucleo familiare richiedente.
3. Ai fini dell'aggiornamento di cui al comma 1 del presente articolo periodicamente il Settore comunale competente provvede a pubblicare appositi avvisi pubblici per invitare i cittadini a presentare e/o ad integrare le proprie domande fermo restando che ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, può appartenere ad un unico nucleo familiare.
4. In relazione alle assegnazioni di alloggi adeguati handicap è formata una graduatoria speciale alla quale accedono i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone portatori di handicap a ridotta mobilità che facciano uso per gli spostamenti di carrozzina. I nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione di alloggi adeguati handicap, verranno collocati nella graduatoria generale, con il punteggio ottenuto sulla base della condizioni di cui al successivo art. 6, a parità degli altri richiedenti, ma concorreranno prioritariamente/ all'assegnazione di alloggi privi di barriere architettoniche.

In assenza di patrimonio adeguato handicap, il nucleo familiare al cui interno sia presente un soggetto in situazione di handicap motorio di cui al precedente punto, collocato in utile posizione nella graduatoria generale, potrà ottenere l'assegnazione di un eventuale alloggio resosi disponibile, previa valutazione favorevole del competente Servizio Centro di Adattamento Ambiente Domestico.

5. In relazione alle assegnazione degli alloggi realizzati osservando le caratteristiche di cui ai punti 4) e 5) della direttiva per gli anziani di cui alla delibera di G.R. n. 270/00 è formulata una graduatoria speciale formata da nuclei familiari al cui interno sia presente un componente che abbia un 'età pari o superiore ai 60 anni.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso alla graduatoria oggetto del presente avviso devono essere presentate **entro il termine perentorio del 31/07/2021**. Entro il medesimo termine dovranno pervenire le integrazioni finalizzate al riconoscimento di nuove condizioni di punteggio contemplate dal Regolamento C.C. n. 69 del 08/11/2018.

Le domande di accesso alla graduatoria possono essere:

1. compilate on line utilizzando il portale [sosi@home](https://portaleservizieducativi.comune.rimini.it/UserLoginFedera/LoginFederaN.aspx) al seguente indirizzo:
<https://portaleservizieducativi.comune.rimini.it/UserLoginFedera/LoginFederaN.aspx>
2. inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno al Dipartimento Servizi di Comunità – U.O. Sostegno all'Abitare e all'Inclusione Sociale – Via M. D'Azeglio n. 13 – 47921 Rimini,

Il richiedente deve allegare alla richiesta una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.

I richiedenti stranieri con permesso di soggiorno biennale dovranno allegare documentazione attestante lo svolgimento di una regolare attività lavorativa, mentre i richiedenti non residenti nel Comune di Rimini dovranno allegare documentazione attestante lo svolgimento di una regolare attività lavorativa in ambito comunale da almeno 3 anni.

E' facoltà del richiedente allegare alla domanda tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni rilevanti per la formazione della graduatoria nonché il diritto all'assegnazione di alloggi adeguati handicap.

In assenza di documentazione, nel modulo di domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati gli estremi dei provvedimenti sulla base dei quali viene richiesta l'attribuzione delle condizioni indicate.

In caso di mancata o parziale compilazione del modulo di domanda per la parte afferente le condizioni richieste, non si procederà all'attribuzione del relativo punteggio.

4. NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE

Per nucleo familiare, ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Sono compresi nella nozione di nucleo familiare anche i conviventi more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela e affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. I minori in affidamento all'interno del nucleo familiare sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Nel caso in cui il nucleo familiare richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico, l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. Il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.

5. REQUISITI D'ACCESSO

I requisiti di accesso attengono ai seguenti stati, fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto all'inserimento nella graduatoria:

- a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.
Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) essere cittadino di altro Stato purchè titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

b) residenza anagrafica nel Comune di Rimini o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Rimini non inferiore a 3 anni;

c) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale provinciale da almeno 3 anni;

I requisiti di cui alle lettere a) - b) – c) del presente articolo sono richiesti in possesso del solo richiedente. Qualora il nucleo familiare sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari, è richiesta la residenza in un Comune del territorio nazionale a tutti i componenti il nucleo familiare richiedente.

d) assenza di precedenti assegnazioni o contributi:

d.1 assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici, cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici;

d.2 assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il requisito di cui alla lett. d) del presente articolo è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo richiedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

e) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili.

Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili: il nucleo familiare non deve essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio o quote parte di esso nel Comune di Rimini o in comuni contermini.

Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in una soltanto delle seguenti situazioni:

- sia comproprietario con terzi non appartenenti al nucleo familiare di non più di un alloggio e da tali terzi occupato (l'occupazione deve risultare dal certificato di residenza);

- sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti reali sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto in data anteriore al 7 ottobre 2010 (data di approvazione della deliberazione regionale n. 18/2010). Si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite o del coniuge legalmente separato;

- sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato di non abitabilità rilasciato dal comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare, che siano portatori di un handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%;

- sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare.

Per alloggio idoneo si intende quello di superficie almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due.

f) il valore ISEE non deve superare € 40.125,00.

g) Il reddito complessivo dei soggetti indicati in domanda, comprensivo di redditi esenti, nell'annualità antecedente la presentazione della domanda non deve essere inferiore ad € 15.000,00 per nuclei familiari composti da 1/2 persone ed € 20.000,00 per nuclei di 3 persone ed oltre.

h) Il valore del patrimonio mobiliare non deve essere superiore ad Euro 30.000,00. Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Il nucleo familiare occupante abusivo di un alloggio di proprietà comunale nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, non possono presentare domanda per l'assegnazione degli alloggi oggetto del presente Regolamento, per un periodo di dieci anni dal rilascio.

Il reddito complessivo del nucleo familiare richiedente, così come il valore del patrimonio mobiliare dello stesso nucleo familiare indicati nel presente articolo, possono essere periodicamente aggiornati o modificati con atto della Giunta Comunale sulla base delle risultanze oggettive riscontrabili dalle graduatorie comunali e con la finalità di garantire il migliore e più razionale utilizzo delle risorse abitative pubbliche.

6. CONDIZIONI RILEVANTI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al fine della formazione della graduatoria i punteggi sono attribuiti in relazione alle seguenti condizioni oggettive e soggettive:

6.1 Nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto

Nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero, provvedimento di omologa della separazione rilasciato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio, rilascio dell'alloggio per esecuzione immobiliare, rilascio dell'alloggio per immobile dichiarato inagibile dal Comune competente, verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo per finita locazione. Sono escluse sentenze esecutive per morosità.

Punti 3000

6.2 Nuclei familiari residenti in alloggi con barriere architettoniche.

Nuclei familiari che occupano alloggi con barriere architettoniche in cui è presente almeno una persona in possesso di invalidità certificata che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3.

L'inidoneità dell'abitazione dovrà essere attestata dal competente servizio C.A.A.D.

Punti 2000

6.3 Sovraffollamento - Per ogni persona in più rispetto allo standard abitativo previsto nel Regolamento CC 69/2018

Punti 1000

6.4 Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone in possesso di invalidità certificata così come di seguito specificata:

- a) invalidità civile pari al 100%;
- b) handicap permanente e grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92 e succ. mod.;
- c) "non autosufficienza" riconosciuta dalla competente U.V.G. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti;
- d) condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

Punti 3000

6.5 Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore ai 65 anni

Punti 2000

6.6 Nucleo familiare con minori - Presenza nel nucleo familiare di figli naturali, adottivi e in affidamento preadottivo, di età inferiore ad anni 18

Punti 2500
per ogni minore
-per un max di punti 7500-

6.7 nucleo monogenitoriale - Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da un solo genitore e figli a carico fiscale. La condizione non viene attribuita se sussiste coabitazione anagrafica con l'altro genitore, con un nuovo coniuge, un nuovo convivente more uxorio e/o con terze persone diverse da parenti e affini.

Punti 3000

6.8 Giovane coppia – nucleo familiare formato da coniugi o conviventi, a patto che almeno una delle persone formanti la coppia non abbia superato i 35 anni di età alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti prima dell'assegnazione.

Punti 3000

6.9 Nucleo familiare vittima di violenza di genere.

Punti 6000

6.10 Punteggio ISEE per condizioni economiche di svantaggio (ISEE non superiore ad € 15.000) calcolato sulla base del valore ISEE desunto dall'attestazione INPS. In presenza di nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare si fa riferimento al valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitore non convivente, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.;

Punti 15000 – ISEE

6.11 Onerosità del canone di locazione, relativo ad un contratto ad uso abitativo, da rapportarsi al valore ISE secondo le seguenti modalità:

- sino ad un'incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio;
- nell'intervallo di incidenza compreso fra il 14% ed il 50% viene riconosciuto un punteggio calcolato gradualmente a partire da punti 2800 sino a punti 10.000;
- oltre il 50% non c'è più aumento del punteggio così come determinato al precedente punto b);

Punti $[2.800 + (\text{inc.} - 14) / 36 * 7.200]$

6.12 Anzianità di residenza - anzianità di residenza del richiedente nel Comune per il quale presenta domanda con attribuzione di punti 2 per ogni giorno di anzianità di residenza, a partire dal giorno successivo al compimento del 5 anno dalla data dell'ultima iscrizione anagrafica nel Comune;

Punteggio max attribuibile 7.300

In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata:

- prima i richiedenti residenti nel Comune di Rimini ordinati secondo l'anzianità di residenza;
- in caso di ulteriore parità di punteggio verrà data la priorità al richiedente più anziano di età.

7. DOCUMENTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA E RELATIVO PROCEDIMENTO

1 Le domande per l'inserimento in graduatoria e le integrazioni alle domande già presenti nella stessa sono presentate secondo le modalità e la modulistica predisposta dal servizio competente in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando che le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ISEE allegata alla domanda sono certificate mediante il modello unico nazionale approvato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07 novembre 2014.

2. Il competente servizio comunale effettua l'esame dei requisiti, delle condizioni e quant'altro sia rilevante per l'accesso e la collocazione in graduatoria e verifica inoltre la corrispondenza tra atti, stati, fatti e qualità

con quanto autocertificato attribuendo d'ufficio in sede istruttoria condizioni non esplicitamente dichiarate, qualora le stesse si possano comunque evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di Rimini;

3. Le domande già ammesse nella graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio, entrano di diritto negli aggiornamenti della graduatoria stessa e/o vi permangono, in caso d'integrazione, unitamente alle nuove domande;

4. I richiedenti, che ritengono di avere diritto ad una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento della graduatoria medesima. Le integrazioni alle predette domande possono essere presentate entro il termine previsto nel pubblico avviso. Se presentate successivamente al predetto termine verranno prese in esame nel successivo aggiornamento della graduatoria. In caso di spedizione per posta farà fede il timbro postale. L'aggiornamento delle domande può essere effettuato anche d'Ufficio qualora si venga a conoscenza e si accertino requisiti di accesso o condizioni soggettive e oggettive diverse e/o modificate rispetto a quelle valutate ai fini dell'inserimento nella graduatoria.

5. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione, o affidamento pre-adoztivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda e se rilevati d'ufficio durante l'istruttoria della domanda, vengono considerati ai fini dell'attribuzione delle condizioni per la posizione in graduatoria, a condizione che la richiesta degli interessati o la verifica d'ufficio sia effettuata entro il termine di ricezione delle domande.

6. Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti nell'apposita comunicazione inviata al loro ultimo domicilio conosciuto. La mancata ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune di Rimini. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Settore competente nei termini prefissati o la regolarizzazione non possa essere effettuata d'ufficio, la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

7. Le domande sono escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito di decesso di tutti i componenti del nucleo familiare o di emigrazione dal Comune di Rimini di tutti i componenti del nucleo familiare e mancata presentazione a cura del richiedente di apposita documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva e/o principale, di cui al precedente art. 5 lettera b), nel Comune di Rimini.

8. Ad ogni aggiornamento della graduatoria vengono aumentati o diminuiti d'ufficio i punteggi relativi a condizioni connesse a variazioni anagrafiche che implicano un'automatica rivalutazione senza necessità di ulteriori atti istruttori.

9. Annualmente, in occasione del secondo aggiornamento del 31 luglio, verrà effettuato d'ufficio l'aggiornamento reddituale/patrimoniale delle domande mediante acquisizione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche ISE/ISEE dal portale INPS;

10. Entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'aggiornamento semestrale, il Comune, con provvedimento Dirigenziale, approva la graduatoria provvisoria. Il citato provvedimento è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

11. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, nonché i modi e i termini per la presentazione dei ricorsi. La pubblicazione all'Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale (albo pretorio comunale – uffici preposti – sito internet).

12. Le domande per le quali non è stata completata la verifica, atta ad accertare le reali condizioni del nucleo e la veridicità di quanto autocertificato o affermato in domanda, entro il termine di formazione della graduatoria provvisoria vengono collocate, con riserva, in graduatoria nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda. Tale riserva viene sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

13. Le domande per le quali risulti l'assenza dei requisiti per l'accesso alla graduatoria vengono dichiarate inammissibili con il medesimo provvedimento dirigenziale di cui al precedente comma. Di tale esclusione ne verrà data comunicazione all'interessato con raccomandata a/r.

14. Avverso il provvedimento di cui al precedente comma 10 del presente articolo gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

15. Trascorso il termine di cui sopra, il Responsabile del Provvedimento, approva la graduatoria definitiva. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

16. E' cura e responsabilità dei richiedenti informare il Settore competente di ogni variazione di domicilio al fine di agevolare eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda e all'assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

8. VERIFICA DEI REQUISITI NECESSARI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Qualora non risultino disponibili alloggi di tutti gli standard abitativi idonei previsti ai sensi del comma 4 art.8 del Regolamento delibera di C.C. n. 69/2018, il Settore competente procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione, individuando i nuclei familiari utilmente posizionati in graduatoria solo in relazione agli alloggi disponibili con standard abitativi idonei.

2. Il Comune provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria al fine dell'assegnazione di un alloggio ai quali verrà comunicato l'avvio del procedimento ai sensi art. 7 Legge 241/90;

3. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e al momento della verifica per l'assegnazione. In caso di perdita dei requisiti d'accesso la domanda è esclusa dalla graduatoria.

4. In sede di verifica le condizioni del nucleo familiare possono essere variate in relazione al venire meno e/o alla contemporanea acquisizione di alcuna delle condizioni previste dal presente regolamento;

5. In sede di verifica dei requisiti e delle condizioni finalizzate all'assegnazione di un alloggio il Settore competente può attribuire d'ufficio in sede istruttoria condizioni non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di Rimini;

6. Le variazioni hanno effetto sulla graduatoria di appartenenza e sugli aggiornamenti successivi.

7. Effettuate le verifiche istruttorie di cui ai commi precedenti:

a) se la conferma o la contestuale variazione con acquisizione e/o perdita di condizioni permette di mantenere la priorità per la quale il concorrente era in graduatoria, si provvede all'assegnazione dell'alloggio;

b) se a seguito della verifica ha luogo una variazione con perdita di condizioni la domanda viene declassata;

8. Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti e/o la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il loro mutamento, provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare le proprie controdeduzioni. In caso di fallita consegna i dieci giorni decorreranno dalla data di deposito della comunicazione c/o l'Ufficio postale;

9. Costituisce condizione per l'assegnazione degli alloggi oggetto del presente Regolamento, il pagamento della morosità pregressa per canoni di locazione ed oneri accessori relativi ad alloggi assegnati dal Comune di Rimini sotto altra forma.

10. L'occupante senza titolo di un alloggio di erp o di altri alloggi e/o edifici pubblici, finché perdura lo stato di occupazione, è escluso dalle procedure di assegnazione degli alloggi oggetto del presente Regolamento. In caso di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo l'assegnazione è subordinata al saldo in una unica soluzione del pagamento dell'indennità di occupazione nonché delle spese di ripristino dell'alloggio.

11. Il nucleo familiare già assegnatario di alloggi erp può conseguire l'assegnazione degli alloggi oggetto del presente Regolamento previa preventiva sottoscrizione di rinuncia dell'alloggio erp ed impegno a rilasciare detto alloggio entro il termine previsto per l'occupazione dell'alloggio assegnato, oggetto del presente Regolamento.

9. CONTROLLI

1. Il richiedente dichiara nella domanda di accesso alla graduatoria di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m. così come modificato dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e attuato per le modalità operative dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07 novembre 2014 e ai sensi dell'art. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

2. Il Comune in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio può:

- a) chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o domande erranee o incomplete;
- b) provvedere alla correzione di errori materiali o di modesta entità.
- c) esperire accertamenti tecnici ed acquisire documenti atti a dimostrare:
 - 1) la completezza dei dati dichiarati;
 - 2) la veridicità dei dati dichiarati;
 - 3) la congruità dei dati dichiarati rispetto ad altre dichiarazioni rese o domande presentate.

3. Il Comune in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio può inoltre effettuare controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, confronti dei dati reddituali e patrimoniali in proprio possesso con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, richiedere controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. Il richiedente a tal fine, dovrà dichiarare in fase di richiesta di assegnazione di alloggio, di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

10. ALTRE DISPOSIZIONI

Il presente Avviso Pubblico, contenente le disposizioni e le procedure, nonché i termini di raccolta delle domande, verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi dalla data di pubblicazione.

I richiedenti sono invitati a prendere visione del testo completo del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di proprietà comunale in locazione a canone calmierato", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 08/11/2018 utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale (albo pretorio comunale – uffici preposti – sito internet).

Il Responsabile
U.O. Sostegno all'Abitare e all'Inclusione Sociale
Francesca Marmo